



## **Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD)**

### **Modifica del 4 dicembre 2020**

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia  
e delle comunicazioni,*

visto l'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012<sup>1</sup> concernente il  
trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune,  
*ordina:*

I

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

4 dicembre 2020

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga

<sup>1</sup> RS 742.412

*Allegato 1*  
(art. 3 cpv. 2)

## **Versione applicabile del RID**

Si applicano le prescrizioni dell'edizione 2021 del RID<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Il RID (appendice C alla Convenzione del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari, COTIF; RS **0.742.403.12**) non è pubblicato nella RU. Il testo può essere consultato in francese, tedesco e inglese sul sito Internet dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF): [www.otif.org](http://www.otif.org) > Marchandises dangereuses.